

ART. 25. — Il servizio completo del movimento dei treni sarà fatto dai dirigenti delle Ferrovie Italiane dello Stato secondo i regolamenti delle Amministrazioni ferroviarie dei due Stati.

La composizione dei treni sarà fatta in base alle norme dell'Amministrazione sulle cui linee devono essere avviati, e secondo gli ordini particolari impartiti da ciascuna Amministrazione.

I segnali apposti ai convogli saranno quelli in vigore per ciascuna Amministrazione.

Per la circolazione e le manovre nell'interno della stazione si adotterà il regolamento delle Ferrovie Italiane dello Stato.

ART. 26. — Spetta a ciascuna delle due Amministrazioni ferroviarie di provvedere per mezzo dei propri agenti e separatamente:

al riscaldamento, all'illuminazione, alla pulizia ed alla sorveglianza e custodia delle parti di stazione riservate esclusivamente al proprio uso;

al riscaldamento, all'illuminazione, alla pulizia, all'untura delle proprie carrozze e dei propri carri;

al completo servizio delle locomotive compresa la rifornimento d'acqua e la giratura delle medesime.

Il servizio delle merci in generale sarà regolato da apposite norme da stabilirsi di accordo fra le due amministrazioni ferroviarie.

ART. 27. — Per le merci in uscita dal Regno dei Serbo, Croati, Sloveni, o ad esso dirette, per mezzo della ferrovia, sarà istituito nella Stazione Principale di Fiume un servizio doganale misto italiano e serbo-croato-sloveno che funzionerà in conformità al disposto dei seguenti articoli.

Le operazioni che potranno essere compiute sulle dette merci nella Stazione summenzionata saranno determinate dal Governo serbo, croato, sloveno.

Ove non sia diversamente disposto dai seguenti articoli le merci saranno verificate prima dagli impiegati dello Stato dal quale escono e poi da quelli dello Stato nel quale esse entrano o al quale siano dirette e ciò secondo modalità di consegna da stabilirsi. In quanto possibile, le visite saranno fatte simultaneamente dai due uffici. Ove ciò non sia possibile, la dogana che avrà per prima adempiuto il proprio compito avrà sempre facoltà di sorvegliare le merci da essa visitate fino a che non sia stata ultimata l'operazione anche da parte dell'altra dogana.

L'ufficio doganale serbo, croato, sloveno non potrà adottare alcuna misura né compiere alcun atto che tolgano alla dogana italiana la libertà d'azione nell'adempimento delle sue mansioni e sulla sorveglianza delle merci, visitate o non visitate.

ART. 28. — Per le merci le quali, uscendo dal territorio del Regno serbo, croato, sloveno, siano dirette al bacino affittato allo stesso Regno, le due dogane italiane e serbo, croata, slovena, si limiteranno a garantirne il transito dal confine italo-serbo, croato, sloveno all'entrata nel detto bacino, nei modi che saranno concordati fra le due amministrazioni competenti. Spetterà solo alla dogana serbo, croato, slovena di compiere nel detto bacino le operazioni di uscita dal proprio Stato.

Le merci in uscita dal Regno dei Serbi, Croati, Sloveni e destinate al punto franco fuori del detto recinto dovranno dalla Ferrovia serbo, croata, slovena essere consegnate per l'inoltro alla Ferrovia italiana dopo liberate dalla dogana serbo, croata, slovena come merci in esportazione dal proprio Stato. La dogana italiana provvederà a garantire il transito dal confine italo-serbo-croato-sloveno alla entrata nel punto franco.

ART. 29. — Le merci le quali uscendo dal punto franco siano dirette nel Regno dei Serbi, Croati, Sloveni per ferrovia saranno prese in consegna dalle Ferrovie Italiane dello Stato dopo compiute dalla dogana italiana le operazioni necessarie per assicurarne l'uscita dal territorio italiano.

Le operazioni di dogana richieste per le stesse merci dagli ordinamenti della Stato serbo, croato sloveno quando non possano essere compiute negli